



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 17/2012

Baldissero Torinese, li 09 maggio 2012

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n° 9;

Considerata l'istanza inoltrata in data 07 maggio 2012 prot. n° 3038 dal Presidente dall'Associazione A.D.P. Pessionese Sig. Natta Mauro, finalizzata ad acquisire l'autorizzazione allo svolgimento della gara denominata "Cronoscalata Rivodora – Superga" che interesserà Via Torino, Strada Bellavista, Via Superga e Via dei Colli, prevista per sabato 19 maggio 2012 dalle ore 15,01 alle 17,30;

Visto il provvedimento prot. n° 2766/2011 del 15/04/2011 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione sportiva sopra citata;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1) la chiusura temporanea al traffico veicolare, in concomitanza del passaggio dei ciclisti,

sabato 19/05/2011 dalle ore 15,00 alle 17,30

delle vie interessate dallo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "Cronoscalata Rivodora—Superga", nello specifico **Via Torino, Strada Bellavista, Via Superga e Via dei Colli** nella giurisdizione territoriale del Comune di Baldissero Torinese;

2) Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a

Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione in questione;
- l'organizzazione predisporrà, inoltre, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organizzatori dovranno dare preavviso alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea della sospensione della circolazione stradale, almeno 7 giorni prima della manifestazione;
- che resta totalmente in capo all'organizzazione dell'evento sportivo ogni responsabilità per danni a cose e persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE ALTRESI' CHE:

- 1) che l'Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Web del Comune fino al 21/05/2011;
- 2) che copia dell'ordinanza venga inviata al :
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri
 - Questura di Torino;
- 3) che la presente venga notificata al sig. Ducato Gianni nato a Torino il 14/07/1959 residente in Baldissero Torinese (TO) Via Pavarolo n° 24, in qualità di soggetto delegato dal Sig. Natta Mauro.

A V V E R T E

- che i trasgressori del presente provvedimento saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



Il Comandante del Corpo di P.M.
Commissario Pettemuzzo Claudio